Storia del diritto medievale e moderno.

DINI – AA 2024/2025

AS/07

Note conclusive sui commentatori

Il metodo interpretativo dei commentatori, che abbiamo viso alla scorsa lezione, è riassunto efficacemente in uno schema didattico-mnemonico proposto da Matteo Gribaldi Moffa (nella sua opera *De methodo ac ratione studendi libri tres*, Lione, 1541).

Questo modo di porsi della *scienza iuris* sarà identificato, con riferimento all'insegnamento, come ***mos italicus iura docendi.***

- In opposizione al ***mos gallicus iura docendi***

Vediamo ora perché il pensiero giuridico del basso medioevo è importante, oltreché per aver fornito strumenti giuridici operativa alla propria epoca, per la storia del diritto.

- **Sappiamo che i commentatori fecero ricorso continuamente ai procedimenti dialettici,**
- **Usando, in particola, i metodi dalla topica per trovare gli argomenti.**
    - **Con la topica** i giuristi acquisirono **la capacità di individuare le prospettive dalle quali gli istituti giuridici potevano essere:**
        - **messi a fuoco,**
        - **distinti,**
        - **isolati**
        - **o raggruppati.**

E questo **fu fondamentale,** perché il **compito del pensiero giuridico di quest'epoca**:

fu **l'integrazione di fonti eterogenee** (*diritto romano, canonico, feudale e municipale*)

- in un sistema unico
- **dominato da grandi principi giuridici attualizzati**
- che **rispondessero alle esigenze della vita economico sociale del tempo.**

Tuttavia, ognuno dei vari ordinamenti giuridici aveva i propri punti di vista e, ancor più, la propria fonte di legittimità.

- *si trattava infatti di ordinamenti contraddittori*
- *e fondamentalmente autonomi,*
    - *proprio come i vari punti di vista nell'ambito di una discussione.*
    -

Perciò **la loro armonizzazione** in un unico ordinamento **costituiva uno dei compiti tipici dell'arte della discussione**

- che parte da prospettive differenti **per organizzare un consenso reciproco.**

L'unificazione di istituti giuridici a volte molto diversi tra loro, richiedeva uno sforzo faticoso

- ma dalla pratica della discussione, con il tempo, **emersero "principi condivisi" di estensione sempre più generale.**

Attenzione:
- Questi giuristi erano lontani dal proporre un'assiomatizzazione del sapere giuridico.
- Lontanissimi da modelli "deduttivi" (sillogismo)

Essi ritenevano:

- **che dalla regola generale non si potesse mai dedurre la soluzione giuridica concreta**
- **ma che quella si dovesse inferire da questa**

avevano coscienza che nel diritto ogni formulazione generale era pericolosa.

- Poiché poteva forzare in uno schema astratto ciò che richiedeva attenzione e giustizia concreta.

Se però guardiamo le cose con una prospettiva storica,

- ciò che le scuole tardomedievali portarono a compimento
- **fu costruzione di quei principi generali di diritto che più tardi,**
  - **nel Sei-Settecento,**
  - **sarebbero stati adottati dalle scuole giusrazionalistiche come assiomi a partire dai quali si poteva procedere deduttivamente.**

Storicamente il periodo compreso fra il Trecento e il Seicento

- **corrisponde quindi alla formazione «induttiva»** del «sistema giuridico» richiesto da una determinata visione del mondo.

"PRAMMATIZZAZIONE" DEL DIRITTO E LA *COMMUNIS OPINIO*

Comincio con darvi qualche numero:

- circa **97.000 glosse** nell'opera di Accursio (**magna glossa**, appunto);
- **4.000 canoni** giustapposti nel ***Decretum gratiani*** (più i *dicta* dello stesso Graziano);
- **10 volumi *in folio*** (= 100 libri odierni) di Bartolo;
- **7 volumi in folio** dei commentari e letture di Baldo
- circa **3.000 *consilia*** di Baldo ...

…e sono **solo le opere di alcuni dei giuristi che abbiamo incontrato finora**

Questa produzione dottrinale rappresenta però:
- **qualitativamente,** la punta di diamante della cultura giuridica medievale
- **quantitativamente,** la punta dell'iceberg della ***iurisprudentia*,**
  - ovvero della produzione giuridica **dei d*octores***

Il *mare magnum* della "produzione" dei giuristi

- che **con i glossatori** aveva conosciuto un **notevole afflato speculativo teorico**

- e con i **commentatori costruzioni teoriche sopraffine**

nel XV secolo…**comincia ad assumere connotati più pratici,**

- **legati soprattutto alla prassi giudiziaria.**

Questo fenomeno prende il nome **di "*prammatizzazione del diritto".***

In età rinascimentale, una particolare **attività** dei giuristi **si diffonde in misura massiccia e a livello capillare:**

- **la prassi dei *consilia:*** il rendere pareri

In quest'epoca, quindi, alla tipologia del ***consilium sapientis iudiciale***

- si aggiunge quella del ***consilium pro veritate*.**

Il consilium sapientis iudiciale

- **era quello reso al giudice** da un *giusperito,* in genere appartenente al collegio dei giuristi cittadino
  - **e questa forma di consiglio è molto precoce.**
    - **il giudice** delle magistrature comunali era infatti **PERSONALMENTE RESPONSABILE**, **civilmente e penalmente**, in caso di ***sentenza errata***
      - ***in procedendo e in iudicando***
      - sia per **dolo** che per **colpa (imperizia**)

Quindi si comprende il senso del ricorrere al savio*:* appoggiandosi ad un consulente, il giudice, che giurista non era, confidava di stornare la responsabilità.

Spesso gli stessi statuti imponevano il *consilium* se una delle parti lo avesse chiesto…

- **e questo, per lo più, serviva a garantire alle parti l'imparzialità e la perizia.**

Diverse sono le dinamiche che interessano il ***consilium pro veritate*.**

- **Sin dal primo '400** i **giuristi-professori** negli *studia*, **erano stati richiesti di un parere da principi, papi, imperatori, con retribuzioni cospicue**
  - tanto da **diventare la loro primaria fonte di guadagno.**
- **Successivamente il fenomeno si estende.**
- ed il *consilium* identifica in **parere richiesto a un *doctor iuris*** da chi voleva **allegarlo in una causa** per convincere il giudice, giusta l'autorevolezza del consiliatore, a dargli ragione.
  - Naturalmente, **anche la controparte si premurava di allegare un parere**, ad essa favorevole, **di un *doctor iuris*,**

- con una conseguente moltiplicazione dell'attività dei *consiliatores* **e del frutto di quella attività: i *consilia*.**

Con **l'invenzione della stampa** (Gutenberg, metà del XV secolo)

- la **diffusione di *consilia* cresce esponenzialmente**
- **le raccolte di questi pareri assumono numeri e proporzioni di difficile gestione.**

- ….e **difficile è soprattutto orientarsi nella varietà di opinioni che i *consilia* esprimono su uguali questioni.**

Oltre al *consilium*, anche il *tractatus*,

- ovvero il genere letterario utilizzato dai Commentatori e diffusosi su scala europea,
  - **contribuiva ad ampliare enormemente in numero di interpretazioni dottrinali sui diversi ambiti del diritto.**

Peraltro, le tecniche interpretative proprie della scuola del commento cominciano ad **avvertire i segni della crisi sin dalla prima metà del '400.**

- Ciò **perché la creatività si spense gradualmente**
- la **stessa qualità dei commentari ne risentì**.

Insomma, **la tecnica si fossilizzò**

- e diventò una **pedante ripetizione,** oppure **una costruzione artificiosa**

- **Ai tardi epigoni** dei primi commentatori **si dette l'appellativo di "bartolisti".**

In effetti le loro opere mancano di originalità

- e sono segnate dall' **accettazione pedissequa dell'autorità di Bartolo e Baldo.**

Per giunta, il '400 è un **momento storico di crisi per le istituzioni**

- si **formano le Signorie e gli stati territoriali a vocazione assolutista,**

- **e questi nuovi organismi vanno creando strutture**

  - **in cui si sarebbe trasferito il centro dell'elaborazione giuridica,**

    - **OSSIA I C.D. GRANDI TRIBUNALI.**

Parte della **dottrina, cercando di affrancarsi dagli schemi del commento,** si impegnò in **monografie specialistiche, sistematiche ed organiche**

- **dedicate ad un settore del diritto e della prassi ad esso relativa.**
- **Spesso** estraneo allo *ius civile* di matrice giustinianea

Sarà però soprattutto nel '500 che grandi giuristi studieranno **il diritto con taglio monografico e**

pragmatico

- il **diritto penale** (Tiberio **Deciani**, *Tractatus criminalis*, pubblicato postumo nel 1593),
- il **diritto commerciale** (Benvenuto **Stracca**, *Tractatus de mercatura*, 1575);
- la **materia successoria** (Francesco **Mantica**, *De coniecturis ultimarum voluntatum*, 1579).
- Il **diritto processuale civile** (**Roberto Maranta**, *Speculum aureum et lumen advocatorum*, 1540)

Il moltiplicarsi delle interpretazioni comportò una grave incertezza del diritto.

- **E per non perdersi in quel labirinto di pareri, argomentazioni ed *opiniones*, si andò affermando, nella seconda metà del XV, secolo una soluzione pratica:**

  - **individuare per ciascun argomento una "*communis opinio*",**

    - **una "opinione comune", condivisa dai "maggiori" giuristi.**

    - "Maggiori" in senso "quantitativo" (la maggioranza)
    - e al tempo stesso "qualitativo" (i più autorevoli);

Cosa fosse **l'*opinio communis*** ce lo dice **Alessandro Tartagni,** un celebre giurista Quattrocentesco.

Si tratta dell'opinione condivisa «**dai *doctores* che per peso, numero e misura sono maggiori»**

Naturalmente non era facile fare una graduatoria dei giuristi per "*peso*".

Con riferimento a quest'epoca è opportuno evidenziare anche un altro dato:

il **crescente prestigio** assunto **dai *doctores in utroque iure*** rispetto ai ***causidici* o *advocati***

- rispetto, cioè a quei giuristi che, pur dotati di preparazione giuridica, erano, per così dire, di rango meno elevato:
  - patrocinavano presso le corti inferiori e spesso erano essi stessi, senza impulso dei propri clienti, **a richiedere al *doctor* il *consilium pro veritate* sul quale poggiare il patrocinio in causa.**

Questo determinò la nascita **di due categorie di giuristi.**

Questa articolazione interna al ceto togato si manterrà a lungo e si rifletterà nella partizione Avvocati / Procuratori

  - solo con **Legge 24 febbraio 1997, n. 127** in Italia è stato soppresso **l'albo dei procuratori legali e la figura è stata unificata in quella dell'avvocato**

La *communis opinio* era dunque una **soluzione al problema dell'incertezza del diritto di tipo *endogiurisprudenziale*,**

- **ovvero *interna* alla *iurisprudentia* del sistema di diritto comune,**
- **senza intaccarne le dinamiche**
- e **mantenendo fiducia nel sistema da cui essa scaturiva**

Nel XVIII secolo – lo vedremo - il problema della **incertezza del diritto** sarà affrontato in modo molto diverso:

- **mediante una reazione *antigiurisprudenziale***
  - **che porterà alla "codificazione".**

In una prima fase, però, la soluzione della ***communis opinio*** sembrò **offrire un efficace orientamento nella selva di *opiniones*.**

- Lo stesso Baldo, dall'alto della sua autorevolezza, sentenziò **che per un giudice è temerario scostarsi dalla *communis opinio*** («*temerarium est recedere ab opinione communi*»), **la quale diventa in effetti vincolante per la decisione.**
  - **Molti statuti sanzionavano il giudice che lo facesse…**

Esprimendoci in termini odierni, possiamo dire che:

- **la *communis opinio*, oltre a fungere da "fonte di cognizione" dello *ius commune***
  - in essa, nelle raccolte che se ne stampano**, si trovano formulati i principî e le *regulae iuris* del diritto comune**
- **assume in un certo senso anche la funzione di "fonte di produzione**".

In effetti **si afferma ben presto** in tutto il territorio europeo il **principio in forza del quale:**

- **in giudizio**
  - **la *regula iuris* risultante dalla *communis opinio***
    - **doveva essere considerata, e osservata, come legge**
      - **nei casi in cui vi fosse una lacuna normativa.**

Tale principio vigeva **"in tutto il territorio europeo".**

- la ***communis opinio* ebbe, in effetti, una larga diffusione su scala europea.**

- Ciò si verificò:
  - in virtù della omogeneità metodologica dei *doctores* che la alimentavano,
  - della lingua latina,
  - del comune tessuto giuridico vigente (lo *ius commune* appunto)
  - e della materiale forza propulsiva dell'invenzione di Gutenberg.

    - **I medesimi fattori che parimenti assicurarono una circolazione su scala europea alla trattatistica.**

L'espediente della *communis opinio*, concepito per offrire al giudice locale un punto di riferimento per la decisione della causa

- **travalicò di gran lunga questa dimensione circoscritta**.

- esso costituì, infatti, un importante fattore di diffusione del sistema di diritto comune in Europa
- diffondendovi le questioni, le argomentazioni, le *auctoritates* e le soluzioni nei più diversi settori del diritto,
- intessendone un ordito giurisprudenziale (sempre da intendere nel senso della scienza giuridica) comune.

Ma si trattava per l'appunto di un espediente.

Con il tempo, inevitabilmente, **sulle medesime questioni si formano più *communes opiniones* contrastanti,**

- e si va allora alla ricerca di una ***opinio magis communis*,**
    - di una opinione più comune delle altre.
- non bastando poi il superlativo relativo si giunge anche a quello assoluto: **l'*opinio communissima*.**

L'obiettivo della certezza del diritto, condotta cavalcando la *communis opinio*, non centrò quindi il bersaglio.

- Anzi, fu destinata:
    - da un lato **ad una ulteriore complicazione delle fonti giuridiche**
    - dall'altro, **ad alimentare una crescente insofferenza culturale verso questa prammatizzazione della scienza giuridica.**

Sotto il primo profilo,

- si spiega la **promulgazione,** in diversi regni e principati europei, **delle "*leggi delle citazioni*"**
    - che a livello locale cominciano a comprimere lo spazio di manovra delle allegazioni di *auctoritates* nei giudizi.

Esempi di "leggi delle citazioni"

– 1427: Giovanni II di Castiglia proibisce la citazione di giuristi successivi a Bartolo per lo ius civile e a Giovanni d'Andrea per lo ius canonicum

– 1499: i Re Cattolici di Spagna ammettono l'opinio soltanto di Bartolo e Baldo per lo ius civile e di Giovanni d'Andrea e Niccolò de' Tedeschi per lo ius canonicum

– 1505: Le Leyes de Toro prescrivono il diretto ricorso al sovrano in caso di dubbio, vietando l'allegazione di auctoritates

– 1613: nel Ducato di Urbino Francesco Maria II della Rovere emana una legge con l'elenco specifico dei doctores di cui è ammessa l'opinio in giudizio

– 1729: Vittorio Amedeo II, re di Sardegna, vieta di citare «veruno de' dottori nelle materie legali»

Tali disposizioni **si richiamano alla celebre costituzione di Valentiniano del 426**, riportata nel *Codex Theodosianus*,

- con cui si **permetteva di citare in giudizio soltanto cinque giureconsulti**
  - Gaio, Ulpiano, Modestino, Paolo e Papiniano.

Il fatto che ancora nel XVII e nel XVIII fosse necessario ricorrere allo strumento legislativo per arginare la marea delle *communes opiniones* **rende l'idea di quanto tale prassi fosse radicata e diffusa.**

Con **le leggi delle citazioni, peraltro,** i sovrani perseguivano un **duplice scopo.**

- Da un lato, miravano a **mettere ordine nelle allegazioni di *opiniones* davanti ai Tribunali.**
- Dall'altro, con un intento meno dichiarato, ma più strategico:
  - **rendevano indipendenti i Tribunali del regno, soprattutto quelli superiori, dall'eccessiva influenza della dottrina.**
  - **I tribunali centrali del nascente** Stato moderno, **infatti, non potevano mostrare di piegarsi alle argomentazioni di giuristi estranei ad essi.**

Tuttavia, **non si trattava di una estraneità metodologico-professionale**

- perché, come vedremo, in quei "Grandi Tribunali", nati e sviluppatisi dalla corte sovrana, **verranno progressivamente arruolati i *doctores* usciti dalle Università,**
  - i quali prenderanno il posto dei giudici non professionali di estrazione nobiliare.

Ma vi era anche un **altro fronte** che manifestava **forte insofferenza nei confronti della *communis opinio***,

- **un fronte interno alla stessa cultura giuridica.**

Consilia e **trattati** certamente **contribuivano all'accrescimento della scienza giuridica**.

- Soprattutto **tra i secondi troviamo pietre miliari della dottrina giuridica nei diversi ambiti del diritto.**

Tuttavia, essi (soprattutto i *consilia*) **spostavano il baricentro della *iurisprudentia* verso una direzione più pratica.**

Ciò:

- sia nel senso che **rispondevano allo scopo di risolvere le più varie questioni che concretamente si presentavano nei contenziosi**

- sia nel senso **che l'attività consiliare era profumatamente retribuita**,

    - e **molti giuristi preferivano concentrarsi più su di essa che sulle questioni accademiche.**

In effetti, **i *consilia* crearono una sterminata casistica**

...ed i**l loro carattere strumentale** facilitava contraddizioni o **interpretazioni poco coerenti e molto forzate.**

Spesso in questi pareri, i **giuristi facevano sfoggio della propria erudizione**,

- citando moltissime opere
- …e spezzettando così il ragionamento.

Ne conseguì un livello scientifico generalmente piuttosto scadente.

L'insofferenza nei confronti di tale assetto è espresso nelle critiche vigorose,

- **che agli inizi del XVI secolo provengono dagli esponenti dell'Umanesimo giuridico**

L'umanista **Andrea Alciato** (1492-1550), in particolare

- imputò ai consulenti il **carattere contorto, cavilloso e spesso inconsistente delle deduzioni,**

- **l'infedeltà alle fonti delle loro allegazioni;**

- **in generale, la scarsa obiettività e serietà dettata dalla sete di lucro.**

Tiberio Deciani, cercò di difendere la giurisprudenza consulente, mettendo in rilievo la difficoltà con cui i pratici si dovevano muovere in una congerie di fonti concorrenti e talora contrastanti.

- **Era insomma attraverso il quotidiano lavoro di questi consulenti e la soluzione degli infiniti casi concreti ad essi prospettati che l'ordinamento giuridico viveva e funzionava**

…e siamo all'alba dell'Età Moderna.

Il XVI secolo è caratterizzato

- da una **grave crisi** nella dottrina giuridica europea
- e del **sistema di diritto comune.**

Vari fattori concorsero a determinarla.

- **Alcuni intrinseci**:
  1. l'avvento di una nuova realtà normativa (**diritto principesco**)
  2. lo sviluppo interno **del sistema del sapere giuridico**

Altri estrinseci;

1. l'avvento della **filosofia umanistica**
2. **la riforma luterana**, che spacco l'unità della cristianità;
3. **la scoperta dell'America**, che coartò un profondo ripensamento filosofico-antropologico

Ciò non significa che nel XVI secolo il sistema di diritto comune collassò;

- **fino al tardo '700** il sistema giuridico continentale **resto il sistema di diritto comune**.
  - **ma sin dal '500 si manifestarono compiutamente** tutte le condizioni che **ne determinarono la decadenza.**

1) Abbiamo visto che nel **Trecento**, secolo d'oro dei commentatori

- gli *iura propria* vengono pienamente integrati nel sistema dello *ius commune*
- ed il sapere giuridico aveva operato con il **fine di ridurre questo coacervo ad unità logica.**

L'evoluzione sociale e il **processo di centralizzazione del potere politico**

- finiscono però **per modificare l'equilibrio del sistema delle fonti,**

- dando origine alla **supremazia del diritto dei regni e delle città** sullo *ius commune* elaborato dai giuristi del Trecento
  - con la conseguenza che **al diritto romano-canonico** viene assegnata **una mera funzione sussidiaria**

Ciò accade innanzitutto in quei settori in cui il diritto romano non poteva dare grandi contributi

- In particolare, nel **diritto pubblico,** nel **diritto penale** e nel **diritto commerciale**.

L'abbandono dei principi della dottrina romano-civilistica in questi ambiti

- è il riflesso di una **sottomissione** più vasta del **diritto comune a base romano-canonica** (corretto dall'attività di **modernizzazione dei commentatori**) ai nuovi **diritti nazionali**.

- Diritti "nazionali" la cui "codificazione" progrediva;

  - **traducendo sul terreno giuridico**
    - **il fenomeno della centralizzazione del potere regio.**

Dalla metà del XV secolo in avanti, i principali sovrani europei, infatti, **acquistano la forza politica necessaria:**

- per **promulgare e far rispettare leggi su tutto il loro territorio**
- **promuovere raccolte di diritto locale (consuetudinario)**

- **Istituire propri Tribunali centrali**

Il mutamento della realtà normativa **influì sul modo d'essere del sapere giuridico.**

- La **sostituzione dell'oggetto tradizionale della *scientia iuris***…con quello moderno

  - **la gettò in una grave crisi**

Perché?

- i commentatori avevano organizzato la loro opera nel quadro di un'interpretazione dei testi romanistici, considerati insostituibili.

- Abbattendo le fondamenta romano-giustinianee,
  - **l'edificio del sapere giuridico da loro innalzato doveva crollare.**

L'aumento di rilevanza del potere regio,

- **determinò anche l'istituzione di corti di giustizia** espressione di quel potere,
  - che **giudicavano sulla base delle norme regie**
  - ed **attribuivano vigenza al diritto romano soltanto come diritto recepito dal principe.**

Al giurista "cittadino" d'Europa,

- si **sostituisce il giudice dei tribunali di corte**,
  - **che passa al setaccio della giurisprudenza del regno** (prassi forense)
  - **la dottrina del diritto comune** (*opinio communis doctorum*).

- Così in tutta Europa **le decisioni** dei grandi tribunali passano ad avere,
- a partire dalla seconda metà del Cinquecento,
  - **un enorme ascolto nella dottrina**, che si dedica a raccoglierle e a commentarle.

  - E ciò accade per varie ragioni:
  - da un lato, **i tribunali sono costituiti esclusivamente da giuristi colti;**

  - dall'altro, in quanto tribunali di corte, **essi sono rivestiti della dignità del Re;**

  - infine, **la REGOLA DEL PRECEDENTE conduce a una maggiore certezza che non il criterio dell'*opinio communis*.**

In quanto Tribunali supremi,

- peraltro, anche **competenti in sede di impugnazione**,

l'interpretazione da essi svolta risulta in via generale vincolante per tutti i giudici inferiori,

- **con una conseguente uniformazione nell'interpretazione e applicazione delle norme.**

La *decisio* si **impone, fuori dal proprio ambito territoriale, in forza dell'autorevolezza** istituzionale del Tribunale **e non viceversa.**

Tuttavia, **il precedente del Tribunale supremo in territorio continentale si afferma con un duplice scopo,**

- nemmeno troppo dissimulato:
    - **da un lato uniformare il diritto del regno**
    - **dall'altro, procurare una soluzione all'incertezza del diritto causata dalla sua "prammatizzazione"**

In effetti il carattere più o meno vincolante (a seconda delle diverse Corti superiori) **delle decisioni comportava una tendenziale certezza del diritto.**

- Questa era desumibile dalla ***consuetudo iudicandi* dei grandi Tribunali,**
- **ovvero con la loro giurisprudenza** – nel senso moderno del risultato della loro attività giudiziaria: **le decisioni.**

Non è più la *iuris-prudentia* della scienza giuridica universitaria.

Si afferma in tal modo il principio della *uniformis interpretatio*,

- che è una sorta di **versione giurisprudenziale** della ***communis opinio*.**

L'*uniformis interpretatio* viene recepita all'interno del Regno o del Principato fino al punto che, **in sede di impugnazione, una sentenza contraria ad essa viene definita ingiusta.**

Non solo.

Vengono considerati *contra ius* e disapplicati gli ***Statuta* e le consuetudini in contrasto con l'*uniformis interpretatio*.**

Era pertanto sempre più importante avere a disposizione le raccolte della giurisprudenza delle Corti superiori:

- le biblioteche dei giuristi, già cariche dei ponderosi volumi a stampa di *communes opiniones*, **si arricchiscono con massicci volumi di sentenze.**

Le raccolte di *decisiones* sono talora **curate da membri del collegio giudicante**, soprattutto per **loro uso interno;**

- tuttavia, **più spesso esse sono frutto di iniziativa privata,**
- **stimolata dalla necessità per avvocati, consulenti e giudici locali di conoscere la *consuetudo iudicandi* (o *stylus iudicandi*).**

Il consolidarsi di questi organi giurisdizionali centrali

- e la crescente specializzazione tecnica cui erano chiamati,
- **fa si che i loro componenti** venissero nominati, dal sovrano o dal principe, **sempre meno frequentemente tra i nobili e sempre più spesso i tra giuristi di professione.**

Orbene: questi ultimi erano i *doctores* che avevano completato il ciclo universitario di studi e che **potevano quindi aspirare alle cariche più prestigiose.**

- Le quali non erano più quelle accademiche

- **ma, appunto, nei grandi Tribunali del nascente Stato moderno**

Questi giudici superiori, quindi, erano a tutti gli effetti giuristi;

- giuristi formati allo *ius commune*
- pur svolgendo la loro attività al servizio dei Tribunali centrali dei rispettivi paesi, avevano una formazione professionale comune.

Le Corti supreme pertanto fungono quindi anche da **potenti veicoli di diffusione dello *ius commune.***

La circolazione delle raccolte di *decisiones* di tutti i principali tribunali europei contribuisce in forte misura alla configurazione e al mantenimento di una sostanziale uniformità del diritto comune a livello europeo.

Questo spiega anche come non sia raro riscontrare nella giurisprudenza dei grandi Tribunali citazioni di *decisiones* emesse dalle corti di altri Stati.
La presenza di tali organi giurisdizionali centrali, in definitiva, **imprime al diritto un doppio movimento:**

- da un lato, lungo l'**asse certezza – unificazione – nazionalizzazione;**
- dall'altro, verso **una direttrice internazionale.**